



COMUNE DI LOSONE

Messaggio municipale no. 100 al Consiglio comunale di Losone:

Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche e Regolamento per l'aiuto complementare comunale: modifica del termine di residenza minimo per il diritto alle prestazioni

Losone, 15 marzo 2011

Commissione designata: Commissione della legislazione

Egregio signor Presidente,
Egregi signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio sottopone al Consiglio comunale alcune modifiche del Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche (del 22 giugno 2006), rispettivamente del Regolamento per l'aiuto complementare comunale (del 9 ottobre 2002).

1. Premesse

L'art. 2 del Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche stabilisce la categoria dei beneficiari di tale prestazione come segue:

- ¹ I sussidi sono concessi ai giovani domiciliati o dimoranti a Losone, bisognosi di cure ortodontiche speciali non coperte dall'AI o da altri enti pubblici o privati che frequentano la scuola dell'obbligo.
- ² La partecipazione finanziaria alle cure prosegue di regola fino alla fine degli interventi necessari, ma cessa con il compimento del 18° anno di età.
- ³ Il sussidio comunale è concesso:
 - a) dal momento in cui nasce il diritto,
 - b) se il beneficiario è residente nel Comune da almeno un anno. In questo caso il sussidio viene calcolato pro rata in base allo stato di avanzamento delle cure.
- ⁴ Il diritto al sussidio decade:
 - a) in caso di mutazione della situazione economica del beneficiario,
 - b) dal momento in cui il beneficiario trasferisce il domicilio in altro Comune.
- ⁵ Il Municipio può verificare che il richiedente abbia chiesto altri aiuti sociali (assegni prima infanzia, assegni integrativi, prestazioni complementari, AVS/AI) ai quali potrebbe fare capo.

L'art. 2 del Regolamento per l'aiuto complementare comunale precisa la categoria dei beneficiari di tale prestazione come segue:

Hanno diritto all'aiuto complementare comunale i cittadini domiciliati nel Comune da almeno 3 anni che non sono al beneficio di prestazioni assistenziali e che usufruiscono della prestazione complementare cantonale, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 6.

Nella seduta del 28 febbraio 2011, il Consiglio comunale ha approvato la mozione 07/2009 del cons. G. Ghiringhelli proponente la concessione di prestazioni sociali comunali solo a chi risiede a Losone da almeno 5 anni, per evitare il “turismo della socialità” e per evitare un’esplosione di costi. Nel contempo è stata altresì chiesta l’introduzione di una norma che permetta al Municipio di derogare al termine d’attesa stabilito a favore del beneficiario in casi particolari e gravi (già esistente nel Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche: cf. art. 11 cpv. 1), così come anche l’introduzione di una norma transitoria, che permetta a coloro a cui la prestazione è già stata concessa di continuare a beneficiarne, anche se non risiedono ancora a Losone da 5 anni.

2. Aspetti generali

La riscossione di tasse o tributi deve fondarsi su una legge in senso formale, ossia un atto di portata generale e astratta, adottato secondo le regole del diritto pubblico e sottoposto a referendum.

La legge formale deve perlomeno stabilire, accanto al principio, le permesse, la misura della concessione e la cerchia dei soggetti.

Questo principio vale anche per ogni successivo aggiornamento o modifica.

3. Proposta

Le proposte di completamento o modifica agli articoli del Regolamento comunale sono indicate in grassetto, le proposte di stralcio di testo sono barrate.

3.1. Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche

Per attuare la decisione del Consiglio comunale indicata nelle premesse, si propone di modificare e completare il Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche come segue:

Art. 2 Beneficiari

- ¹ I sussidi sono concessi ai giovani domiciliati o dimoranti a Losone, bisognosi di cure ortodontiche speciali non coperte dall'AI o da altri enti pubblici o privati che frequentano la scuola dell'obbligo.
- ² La partecipazione finanziaria alle cure prosegue di regola fino alla fine degli interventi necessari, ma cessa con il compimento del 18° anno di età.
- ³ Il sussidio comunale è concesso:
 - a) dal momento in cui nasce il diritto,
 - b) se il beneficiario è residente nel Comune da almeno **cinque anni**. In questo caso il sussidio viene calcolato pro rata in base allo stato di avanzamento delle cure.
- ⁴ Il diritto al sussidio decade:
 - a) in caso di mutazione della situazione economica del beneficiario,
 - b) dal momento in cui il beneficiario trasferisce il domicilio in altro Comune.
- ⁵ Il Municipio può verificare che il richiedente abbia chiesto altri aiuti sociali (assegni prima infanzia, assegni integrativi, prestazioni complementari, AVS/AI) ai quali potrebbe fare capo.

Art. 13 Entrata in vigore, abrogazione e norma transitoria

- ¹ Il presente Regolamento entra in vigore con l’approvazione del Consiglio di Stato.
- ² ~~Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche del 31 ottobre 2002 e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.~~ **Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.**

- ³ ~~Il Regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche del 31 ottobre 2002 si applica ai casi notificati al Municipio prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.~~ **Il diritto al sussidio maturato prima dell'entrata in vigore del requisito di residenza nel Comune da almeno cinque anni non decade a seguito di tale condizione.**

Osservazione: nuova formulazione del cpv. 2 e abrogazione del precedente cpv. 3, ritenuto che non vi sono più casi a cui si applicano le disposizioni del Regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche del 31 ottobre 2002.
Introduzione del principio di mantenimento del diritto alla prestazione per coloro che non risiedono ancora nel Comune da cinque anni.

3.2. Regolamento per l'aiuto complementare comunale

Per attuare la decisione del Consiglio comunale indicata nelle premesse, si propone di modificare e completare il Regolamento per l'aiuto complementare comunale come segue:

Art. 2 Beneficiari

Hanno diritto all'aiuto complementare comunale i cittadini domiciliati nel Comune da almeno **cinque** anni che non sono al beneficio di prestazioni assistenziali e che usufruiscono della prestazione complementare cantonale, fatta eccezione per i casi di cui all'art. 6. **Il Municipio può derogare al termine d'attesa di cinque anni a favore del beneficiario in casi particolari e gravi.**

Osservazione: la possibilità di deroga è limitata al termine di attesa.

Art. 13 Entrata in vigore

~~Il presente Regolamento entrato in vigore il 01.01.1993, è stato modificato ed approvato dal Consiglio Comunale nella sua seduta del 25.07.2002 e ratificato dal Consiglio di Stato con decisione di data 09.10.2002.~~

~~Le modifiche entrano in vigore alla data della ratifica da parte del Consiglio di Stato.~~

~~Il regolamento modificato si applica ai casi notificati al Municipio dopo la data di ratifica da parte del Consiglio di Stato.~~

¹ **Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.**

² **Ogni norma precedente incompatibile con il presente Regolamento è abrogata.**

Osservazione: nuova formulazione.

Art. 14¹ Norma transitoria

¹ L'importo di ogni contributo calcolato secondo il presente Regolamento viene linearmente ridotto del 30%.

² La riduzione lineare del contributo entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione del Consiglio comunale, ossia dopo l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

³ **Il diritto all'aiuto complementare comunale maturato prima dell'entrata in vigore del requisito di residenza nel Comune da almeno cinque anni non decade a seguito di tale condizione.**

Osservazione: introduzione del principio di mantenimento del diritto alla prestazione per coloro che non risiedono ancora nel Comune da cinque anni.

¹ Adottato dal Consiglio comunale il 20.04.2009, approvato dalla Sezione degli enti locali il 09.06.2009.

Si propone inoltre l'inserimento del titolo all'art. 4 del Regolamento, che è stato erroneamente omissso all'occasione dell'emanazione dello stesso:

Art. 4 **Versamento**

4. Conclusione

Dando quindi seguito alla decisione del Consiglio comunale e per le ragioni esposte, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler deliberare:

1. Sono approvate le modifiche agli artt. 2 cpv. 3 lett. b) e 13 cpv. 2 e 3 del Regolamento per la concessione del sussidio comunale alle cure ortodontiche.
2. Sono approvate le modifiche agli artt. 2, 4 (titolo), 13 e 14 cpv. 3 del Regolamento per l'aiuto complementare comunale.
3. Le modifiche entrano in vigore con l'approvazione della Sezione degli enti locali.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco:

Il Segretario:

(firmato)

C. Bianda

S. Bay